

COMUNICAZIONE

OGGETTO: Regolamento EMIR – Competenze di Consob e Banca d'Italia.

Il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-quater del TUF. Il comma 2-bis attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.

Il riparto delle specifiche competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è contenuto nel [“Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR”](#).

* * *

Il regolamento EMIR prevede, tra gli altri, l'obbligo di compensazione mediante controparti centrali dei contratti derivati OTC che presentano specifiche caratteristiche in termini di possibile standardizzazione, volumi trattati, liquidità.

Il regolamento prevede altresì la possibile esenzione dall'obbligo di compensazione per le transazioni infragruppo.

Per agevolare la notifica da parte degli intermediari dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione e la trasmissione della documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei relativi presupposti, la Banca d'Italia ha predisposto i *template* disponibili negli allegati alla presente comunicazione.